

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 1° settembre 1981

**che fissa il prezzo minimo di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della seconda gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 1879/81**

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(81/743/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1879/81 della Commissione, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco ai fini di esportazione<sup>(3)</sup>, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di luglio 1981, un quantitativo globale di circa 12 000 tonnellate di olio d'oliva extra vergine proveniente dagli interventi della campagna oleicola 1980/1981;

considerando che l'articolo 5 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è stabilito sulla base delle offerte ricevute;

considerando che sulla base delle offerte presentate nel quadro della seconda gara parziale occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la seconda gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1879/81 è fissato come segue:

Olio d'oliva extra vergine: 7 863 Dra/100 kg.

*Articolo 2*

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 187 del 9. 7. 1981, pag. 19.